Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 196-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 21 AGOSTO 1985:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **422.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 2, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 3, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato di un anno »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile »;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo 1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonché agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi »;

al comma 8, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 9, sono soppresse le parole: « ed in lire 646 milioni per l'anno **1986** »;

i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-*bis*. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.

12-*ter*. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 29 agosto* 1985.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2995):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dai Ministri per la protezione civile (ZAMBERLETTI) e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) il 29 giugno 1985.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VII e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX il 9, 10 luglio 1985.

Esaminato in aula il 15 luglio e approvato il 17 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1436):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 20 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 luglio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 1985.

Esaminato dalla commissione speciale il 25 luglio 1985.

Relazione scritta annunciata il 26 luglio 1985 (atto n. 1436/A relatore PINTO Michele).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **423**.

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 2.

1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituto nazionale della nutrizione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1, *comma* 2:

Il testo vigente dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: « *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria* 1985) », è il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1273):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 29 marzo 1985.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 17 luglio 1985 e approvato il 18 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3070):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 24 luglio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 31 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **424**.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e febbraio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400 miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

2. In caso di ulteriori necessità, il Ministro del tesoro, con propri decreti, può disporre l'elevazione del suddetto importo, sino ad un massimo di 500 miliardi di lire.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1 sono rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui a valere sui fondi previsti dalla lettera *a*) del succitato articolo 9 per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.

Art. 2.

1. I mutui sono concessi esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilità comunale o provinciale, alle reti di adduzione o di distribuzione dell'acqua e alle reti fognanti, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

2. Per gli edifici pubblici, di proprietà comunale o provinciale, destinati a fini istituzionali, il finanziamento è limitato al ripristino di porzioni di fabbricato o alla ricostruzione degli immobili crollati per le cause di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente articolo 2 deve essere asseverata:

a) da una dichiarazione congiunta del rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico, ove questo sia istituito;

b) da apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

2. Le domande di mutuo, corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, devono pervenire alla Cassa depositi e prestiti, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1985. A tale fine fa fede il timbro a data della Cassa stessa.

3. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1:

La lettera *a*) dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente: « *Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno* 1983 », così dispone:

« L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2741):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 28 marzo 1985.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 2 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione il 17 aprile 1985, 30 maggio 1985 e 19 giugno 1985 e approvato il 3 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1428):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 18 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 24 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 26 luglio 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 31 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. 425.

Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: « previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6 ».

Art. 2.

Le modalità di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante: «*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento*», come risulta modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici, comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 484):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 1° febbraio 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 6 marzo 1984, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 29 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2940):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 13 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 17 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. 426.

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale*). — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Al fine del rispetto dei princìpi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 10. (*Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti*). — Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Mini-

stri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 953):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 2 ottobre 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 ottobre 1984, con parere della commissione 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 19 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2979):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 5 luglio 1985, con pareri delle commissioni II, V, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione il 10, 17 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1985.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1985;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1985 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 14,242 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTA

Nota al dispositivo del decreto:

Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (che non è stato modificato dalla legge di conversione 27 novembre 1982, n. 873), è il seguente:

« Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ».

Il terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, introdotto dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, prevede che: « L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto ».

(4566)

DECRETO 5 agosto 1985.

Autorizzazione, per l'anno 1985, agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta l'opportunità che agli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia riconosciuto il potere di accesso presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale;

Considerata la necessità di emanare il decreto previsto nell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Gli ispettori tributari nominati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati, nell'anno 1985, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: VISENTINI

(4567)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 luglio 1985.

Approvazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva nonché dei registri contabili dei frantoi e degli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa e di raffinazione degli oli di oliva, per la campagna 1985-86.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, recante approvazione dei moduli di denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva e del registro standardizzato di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85, nonché disposizioni applicative del registro di riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive previsto dal regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, relativo all'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico da parte degli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva e di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa;

Ritenuto di dovere, ai termini del citato regolamento CEE n. 2261/84 e dei relativi regolamenti applicativi, approvare per la campagna 1985-86 e successive, i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto, nonché i moduli del registro standardizzato degli stabilimenti di lavorazione delle olive e del registro di carico e scarico degli stabilimenti di estrazione e di raffinazione di cui innanzi;

Ravvisata l'opportunità, per ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori, di attribuire valore di denuncia di coltivazione alla scheda olivicola prevista ai fini della realizzazione dello schedario olivicolo nazionale;

Decreta:

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, la denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto per la campagna di commercializzazione 1985-86 e successive devono essere redatte su moduli conformi rispettivamente ai fac-simili *A* e *B* allegati al presente decreto, in sostituzione dell'allegato *A* del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 citato nelle premesse. Agli stessi fini la presentazione della scheda olivicola, prevista per la realizzazione dello schedario olivicolo nazionale, ha valore anche di denuncia di coltivazione.

Sono altresì approvati, per le campagne di cui al precedente comma, i fac-simili *C* e *D* allegati al presente decreto, rispettivamente, del registro di lavorazione delle olive previsto dall'art. 13, lettera *d*), del regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984, e del registro di carico e scarico previsto dall'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, per gli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva e per quelli di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli grezzi di sansa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

MODELLO GRATUITO
FORNITO DALL'AIMA

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE DELLE SUPERFICI OLIVICOLE

CAMPAGNA 1985-86

Il sottoscritto

Cognome e nome | Data di nascita | Comune di nascita | Prov.

Ragione sociale (per cooperative, società enti...) | Data di costituzione

Indirizzo (contrada, via, piazza e numero civico)

Comune di residenza o sede legale | Prov. | Codice fiscale/Partita IVA (1)

Da compilare a cura dell'ufficio

Organizzazione di appartenenza	
Numero di protocollo	Codice azienda

Dichiara:

che le superfici denunciate nel seguito sono state olivetate anteriormente alla data 1° novembre 1978 ☐ / successivamente alla data 31 ottobre 1978 ☐ (2);

che (barrare il quadratino che interessa):

☐ è la prima volta che presenta la denuncia di coltivazione (compilare il quadro sottostante);

☐ le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente denunciato con apposita scheda oleicola, riguardano le seguenti particelle:

Sigla provincia	Codice ISTAT comune	COMUNE	DATI CATASTALI (3)			SUPERFICIE (3)			N. totale piante olive	N. piante in età produttiva le cui olive sono utilizzate per la produzione di olio	Codice varietà preval. (4)	Quota % prodotto spett. (5)	Codice titolo di possesso (6)	PER CIASCUNA PARTICELLA BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA					
			Partita	Foglio	Particella	Ettari	Are	Centiare						Coltura specializzata (7)	Coltura promiscua (7)	Prima acquis. (8)	Nuova acquis. (9)	Alterate (10)	Variate (11)

Consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Data,

Firma (12)

. . . .

(*Vedi istruzioni per la compilazione*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Per compilare il modulo scrivere in stampatello.

La denuncia deve essere datata e firmata dal dichiarante in modo leggibile.

(1) È obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le persone fisiche, mentre quella della partita I.V.A. per le cooperative, società ed enti vari.

(2) Barrare il quadratino che interessa e se l'impianto degli olivi è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 1978 è obbligatorio presentare la documentazione prevista dal decreto ministeriale 18 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 7 gennaio 1984.

(3) Nelle apposite colonne devono essere inseriti i dati catastali esatti delle particelle olivetate.

(4) Nella colonna della varietà deve essere indicato il numero corrispondente alla varietà prevalente tra quelle di seguito elencate:

1) Agogia
2) Ascolana
3) Biancbera
4) Biancolilla
5) Biancuccia
6) Bosana
7) Calatina
8) Canino
9) Carboncella
10) Caramignara
11) Casaliva
12) Castiglionese
13) Cellina di Nardò
14) Cerasola
15) Cima di Mola
16) Colombaia
17) Coratina
18) Cornia
19) Cucco
20) Dolce
21) Dritta
22) Favarol
23) Frantoio
24) Gargnano
25) Gentile
26) Giaraffa
27) Grossa di Gerace
28) Grossa di Cassano
29) Grossaio
30) Intosso
31) Itrana
32) Leccino
33) Maiatica
34) Marzemina
35) Maurino
36) Minnulara
37) Maraiolo
38) Morchiaio
39) Moresca
40) Mortina
41) Nebbio
42) Nicastrese
43) Nocellara del Belice
44) Nocellara Etnea
45) Ogliara
46) Ogliarola di Avellino
47) Ogliarola Barese
48) Ogliarola Garganica
49) Ogliarola di Lecce
50) Ogliarola Siciliana
51) Ogliarola del Vulture
52) Ogliastro
53) Olianiedda
54) Olieddu
55) Oliva Bianca
56) Oliva di Cerignola
57) Oliva Manna
58) Oliva Minuta
59) Olivastra di Seggiano
60) Olivastro
61) Olivella
62) Olivo da Olio
63) Olivo di Cuglieri
64) Ortice
65) Ottobratica
66) Passalunara
67) Pendolino
68) Peranzana
69) Piantone
70) Pignola
71) Pisciottana
72) Racioppella
73) Ravece o Olivone
74) Razzola
75) Riondella
76) Roggianese
77) Rosara
78) Rosciola
79) Rossanese o di Rossano
80) Rotondella
81) S. Caterina
82) Santagatese
83) S. Agostino
84) Sargano
85) Sessana
86) Sinopolese
87) Siracusana
88) Taggiasca
89) Terminisa
90) Tonda
91) Tonda Iblea
92) Tortiglione
93) Altre

(5) Nella colonna della percentuale del prodotto spettante, dovrà essere indicato, in percentuale, quanto della produzione spetta al dichiarante (ad. es.: 100 se ad esso spetta tutto il prodotto, 50 se ad esso spetta la metà del prodotto riferito comunque sempre al numero totale di piante in produzione insistenti su tutta la particella).

(6) Nella colonna del codice del titolo di possesso il dichiarante deve indicare a quale titolo conduce le particelle olivetate utilizzando i seguenti codici:

P = proprietario, *A* = affittuario, *M* = mezzadro, *C* = colono, *U* = usufruttuario, *E* = enfiteuta, *G* = titolo gratuito, *T* = altre forme.

(7) Il tipo di olivicoltura prevalentemente praticato va indicato barrando per ciascuna particella catastale la casella corrispondente (specializzata o promiscua).

(8) Trattasi di particella olivetata di azienda che presenta denuncia per la prima volta.

(9) Trattasi di nuova particella olivetata che va ad aggiungersi a qualsiasi titolo (acquisto, presa in affitto, mezzadria, ecc.) alle altre della stessa azienda già precedentemente denunciate.

(10) Trattasi di particelle olivetate alienate a qualsiasi titolo (vendita, concessa in affitto, mezzadria, ecc.).

(11) Trattasi di semplice variazione (piante abbattute, estirpate, non più coltivate, ecc.) rispetto ai dati già indicati nella precedente scheda oleicola.

(12) Per le cooperative, società, ed enti vari la denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ALLEGATO *B*

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AIMA

DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1985-86

Organizzazione di appartenenza

Codice schedario computerizzato AIMA

Numero di protocollo	Numero iscrizione registro soci	Spazio riservato al centro elaborazione dati

Il sottoscritto:

QUADRO *A*

Cognome e nome — Data di nascita — Comune di nascita — Prov.

Ragione sociale (per cooperative, società, enti...) — Data di costituzione

Indirizzo (contrada, via, piazza e numero civico)

Comune di residenza o sede legale — Prov. — Codice fiscale/Partita IVA (1)

CHIEDE

l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per il quantitativo risultante dal sottoindicato quadro:

QUADRO *B*

RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

	q.li	kg		q.li	kg					
Olive raccolte e destinate alla disoleazione			di cui:							
Olive molite per conto del produttore			Da cui olio prodotto			Come da allegato N.		Mod. *F*		
Olive vendute e molite per conto dell'acquirente			Da cui olio prodotto			Come da allegato N.		Mod. *F* e *N*		Fatture
Quantitativo globale di olio di pressione oggetto della presente domanda di aiuto										

Oppure:

QUADRO *C*

RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

	q.li	kg					
Olive raccolte e destinate alla disoleazione			Come risulta dagli allegati numero		Mod. *F* e dalle allegate numero		Fatture

QUADRO *D*

DATI IDENTIFICATIVI E AGRONOMICI DEI FONDI CONDOTTI DAL RICHIEDENTE

Numero progressivo	AGRO	COMUNE	Provincia	Superfici			Numero olivi totale	Di cui numero di olivi in produzione da olio
				Ettari	Are	Centiare		
			TOTALE					

QUADRO *E*

Numero progressivo del fondo	PROPRIETARI DEI FONDI DI AFFITTO Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo

Numero progressivo del fondo	COINTERESSATI AL PRODOTTO Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo	Percentuale sul prodotto spettante ai cointeress. %	Delega Il sottoscritto delega il richiedente della presente domanda a richiedere ed a riscuotere per suo conto l'importo dell'aiuto alla produzione Firma

A tal fine dichiara che:

la presente domanda di aiuto si riferisce a superfici olivetate anteriormente/successivamente al 31 ottobre 1978 (2) e che (barrare il quadratino che interessa e completare la frase con i dati):

☐ rispetto alla precedente campagna le stesse superfici olivetate, per complessive piante n. . . . . di cui n. . . . . in età produttiva e coltivate nel corso della campagna in questione, NON hanno subito variazioni;

☐ le superfici olivetate hanno subito variazioni denunciate con denuncia presentata entro il 30 novembre 1985, a seguito delle quali risultano complessivamente esistenti n. . . . . piante di olivo, di cui n. . . . . in età produttiva e coltivate nel corso della campagna in questione;

☐ per la prima volta chiede l'aiuto per le superfici oggetto di denuncia presentata entro il 30 novembre 1985 per complessive n. . . . . piante di olivo, di cui n. . . . . in età produttiva e coltivate nel corso della campagna in questione.

Consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Data, ...

Firma del richiedente (3)

. . . .

Avvertenze. — La determinazione dell'aiuto per l'olio di sansa viene effettuata direttamente dall'Ufficio istruttore o dall'A.I.M.A. nella misura percentuale, fissata dalla C.E.E., dell'olio di pressione ammesso all'aiuto.

(1) è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le persone fisiche e della partita IVA per le cooperative, società ed enti vari.

(2) Se l'impianto degli ulivi è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 1978, è obbligatorio presentare la documentazione prevista dal decreto ministeriale 18 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 7 gennaio 1984.

(3) Per le cooperative, società ed enti vari la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante.

ALLEGATO C

Registro n. . . . .

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

(Art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, e successive modificazioni, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10; decreto ministeriale 2 gennaio 1985)

Provincia

Codice fiscale o partita IVA | | |

Riquadro da compilare a cura dell'ufficio provinciale
Campagna olearia 1985-86
Frantoio con: ☐ Riconoscimento definitivo ottenuto con D.M. del . . . . ☐ Riconoscimento concesso in via provvisoria per la campagna 198../8..

Frantoio . . . . sito nel comune di . . . . - . . . . -
(Cognome e nome - denominazione o ragione sociale) (Indirizzo)

. . . . . . di proprietà di . . . . gestito da . . . . ,
(Telefono)

dotato della seguente:

I - ATTREZZATURA DI IMPIANTO

N. . . . . . vasc. . . . . . da macina a n. . . . . . molazze con capacità unitaria di carico di q.li . . . . . di olive.

N. . . . . . vasc. . . . . . da rimacina a n. . . . . . molazze.

N. . . . . . presse o superpresse di 1ª pressione da pollici . . . . . di qualsiasi tipo.

N. . . . . . presse o superpresse di 2ª pressione da pollici . . . . . di qualsiasi tipo.

N. . . . . . frangitor . . . . . a ciclo continuo a n. . . . . . linee del tipo . . . .

Accessori (2):

coclea per riempimento vasca . . . . ☐	lavatrice . . . . ☐
dosatrice automatica per pasta . . . . ☐	n. . . . separator . . centrifug . . . per mosto . . . ☐
dosatrice automatica per rimacino . . . . ☐	n. . . . pomp . . . per travaso olio . . . . ☐
n. . . . pomp . . . con complessivi corpi . . . . ☐	altri . . . .

II - CAPACITA' DI LAVORAZIONE

Capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore: quintali . . . . . . di olive.

Capacità effettiva di lavorazione nelle 8 ore: quintali . . . . . . di olive.

OBBLIGHI:

Il sottoscritto dichiara:

di assumersi tutti gli impegni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ivi compreso l'impegno di assoggetarsi a qualsiasi controllo necessario ai fini di una corretta gestione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

che la consistenza e la capacità di lavorazione dell'impianto quali risultano dalle indicazioni sopra specificate non hanno subito / hanno subito variazioni rispetto all'ultima dichiarazione presentata all'A.I.M.A. ed al competente ufficio provinciale;

che, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria e nazionale per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Il presente registro consta di 30 gruppi ognuno di 4 fogli, il primo dei quali è suddiviso in 6 cedole (modelli *F*) e gli altri 3 costituiscono il registro di lavorazione.

Firma del gestore del frantoio

. . . .

Visto e timbro dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio derivato

. . . .

NOTE ESPLICATIVE ED ADEMPIMENTI PER LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Il presente registro standardizzato di lavorazione delle olive, contrassegnato da apposito numero attribuito dall'A.I.M.A., è composto da un primo blocco di 3 fogli costituenti il frontespizio ed un secondo blocco di 30 gruppi di 4 fogli (di colore diverso) di cui il primo, formato da 6 cedole, da utilizzare per la registrazione delle singole operazioni di trasformazione delle olive e per la contestuale relativa attestazione di avvenuta disoleazione, nonchè da 2 fogli autoricalcanti recanti ciascuno in triplice copia, due modelli per i riepiloghi mensili di lavorazione.

Il frontespizio ed i fogli del registro sono stampati su carta speciale autoricalcante chimica; pertanto, dovendosi compilare ciascun foglio in vari esemplari, non deve essere utilizzato nessun altro tipo di carta copiativa o a ricalco. Si raccomanda di eseguire la registrazione con una penna a sfera, esercitando una certa pressione onde consentire una registrazione visibile anche nei fogli sottostanti.

Per evitare il ricalco anche dei fogli successivi al quarto, è necessario inserire di volta in volta (dopo la quarta copia) l'apposito cartoncino di cui ogni registro è dotato.

Il frontespizio deve essere compilato e sottoscritto dal gestore del frantoio, nonchè vistato dal capo (oppure dal suo delegato) dello ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio derivato. La concessione del « visto » è subordinata all'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio nonché all'assenza di sanzioni che abbiano comportato il diniego del riconoscimento per infrazioni commesse nel corso delle campagne precedenti. Ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente, i responsabili degli uffici preposti al rilascio del registro, contrassegnato dal suddetto « visto », sono tenuti a far conoscere agli interessati le conseguenze impositive che possono derivare al frantoio da una inesatta dichiarazione dei dati indicati sul frontespizio del registro stesso.

Il primo foglio del frontespizio deve essere trattenuto dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio derivato; i secondi fogli dei frontespizi dei registri consegnati devono essere trasmessi all'A.I.M.A. dallo stesso ufficio entro 15 giorni dall'avvenuta consegna, accompagnati da una distinta nella quale devono essere indicati i numeri dei rispettivi registri (attribuiti dall'A.I.M.A.), conformemente alle modalità previste dalle disposizioni ministeriali. L'ultima copia del frontespizio, da non staccare dal registro, resta al frantoiano.

Il primo foglio dei registri reca 6 cedole, che devono essere utilizzate per il rilascio della dichiarazione di lavorazione di ogni singola partita di olive (mod. *F*): ciascuna di essa va staccata lungo gli appositi bordi e consegnata al produttore immediatamente dopo l'avvenuta disoleazione per essere, poi, allegata alla domanda di aiuto; gli altri 3 fogli rappresentano il registro di lavorazione per la contabilità di magazzino e, pertanto, completati in tutte le rispettive voci non vanno ritagliati.

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le registrazioni, dovranno essere trasmesse regolarmente compilate:

a) all'A.I.M.A. – Via Palestro, 81 – 00185 Roma, a mezzo raccomandata, le prime copie di ogni foglio utilizzato, contrassegnate con la dicitura « originale da trasmettere all'A.I.M.A. »;

b) al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio derivato le seconde copie di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura « copia per l'ufficio provinciale ».

In ordine all'adempimento di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) si precisa che devono essere trasmessi i fogli di lavorazione che risultano utilizzati per intero alla fine di ogni mese e, cioè, quelli per i quali sono stati rilasciati tutti e sei i modelli *F*. Pertanto, i fogli non interamente utilizzati alla fine del mese saranno inclusi nella successiva trasmissione mensile tranne l'ultima volta della campagna.

Contestualmente alla trasmissione dei suddetti fogli del registro, dovranno essere inviati i relativi dati riassuntivi di lavorazione utilizzando i prescritti modelli inseriti nel registro, i quali contengono anche la lettura di inizio e fine mese del contatore di energia elettrica (le fatture e documentazioni equivalenti rilasciate dall'E.N.E.L. dovranno essere accuratamente conservate ed esibite a richiesta degli addetti ai controlli). Ogni modello è contrassegnato dalla dicitura « originale da trasmettere all'A.I.M.A. » « copia per l'ufficio provinciale » e « copia per i frantoiani ».

Per quanto attiene poi specificatamente alle modalità di registrazione delle singole partite molite si precisa che:

tutti i fogli del registro devono riportare, possibilmente a mezzo timbro, l'indicazione leggibile del nome del gestore e della ragione sociale dello stabilimento;

tutti i modelli *F* devono riportare la denominazione dello stabilimento, possibilmente a mezzo timbro, e la firma del gestore, nonchè la firma del produttore o acquirente delle olive;

per l'esatta individuazione dei produttori, oltre al nome e cognome, è necessario indicare anche il codice fiscale o partita IVA;

per le olive vendute è assolutamente necessario che il modello *F* sia intestato al nome del produttore delle olive richiedente l'aiuto.

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE
E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F n. xxxxxxxxx/xx

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE	OLIO DI PRESSIONE	OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg		Q.li Kg	Q.li Kg	Q.li ...... Kg	Q.li ...... Kg ......
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO		
Q.li		Kg		Q.li Kg	Q.li	Kg	

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

ORIGINALE DA TRASMETTERE ALL'AIMA

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ			QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		OLIVE MOLITE	OLIO DI PRESSIONE
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li .... Kg.	Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA			SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE			SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO			
Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		Q.li	Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello e timbro) ________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ________ (firma)

TOTALI DI PAGINA Olive molite Q.li ____ Kg ____ ; Olio ricavato Q.li ____ Kg ____

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese 198   dichiaro le seguenti risultanze:

Totale olive molite q li

Totale olio ricavato q li

di cui

ceduto al frantoiano (proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte, e da olio acquistato) q li

Totale sansa ricavata q li

di cui

Sansa ritirata dai produttori di olive q li

Sansa inviata al sansificio q li

Sansa utilizzata nel frantoio q li

Lettura dei contatori all inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h

Attività lavorativa (riferita al numero totale di ore lavorative eseguite durante il mese) ore n

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo nonché l'impiego di manodopera utilizzata.

Data *Il frantoiano*

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese 198   dichiaro le seguenti risultanze:

Totale olive molite q li

Totale olio ricavato q li

di cui:

ceduto al frantoiano (proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte e da olio acquistato) q li

Totale sansa ricavata q li

di cui:

Sansa ritirata dai produttori di olive q li

Sansa inviata al sansificio q li

Sansa utilizzata nel frantoio q li

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h

Attività lavorativa (riferita al numero totale di ore lavorative eseguite durante il mese) ore n

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo nonché l'impiego di manodopera utilizzata

Data, *Il frantoiano*

ALLEGATO *D*

REGISTRO DEGLI STABILIMENTI DI ESTRAZIONE DELL'OLIO DALLE SANSE

A - *Carico*

N. d'ordine	SANSA VERGINE D'OLIVA IMMESSA NELLO STABILIMENTO							Data	Sansa vergine passata in lavorazione	Olio di sansa greggio prodotto
	Documento			Data di entrata	Quantità Q.li	Frantoio di provenienza				
	Tipo	N.	Data			Esercente	Località		Quintali giornalieri	Quintali giornalieri

A - *Materie prime*

Numero d'ordine	Documento (1)			Data e natura delle operazioni (2)	Oli lampanti						Oli vergini (3)						Oli di sansa greggi						*Note*
					da MEC		da P.T.		da T.I.		da MEC		da P.T.		da T.I.		da MEC		da T.I.		da P.T.		
	Tipo	N.	Data		Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	

(1) Documento di entrata o di uscita delle partite.

(2) Precisare: A = acquisto; I = importazione; C = ceduto a terzi; L = passato in lavorazione.

(3) Le raffinerie che dispongono anche di impianto di confezionamento debbono prendere in carico gli oli vergini destinati al consumo direttamente nei registri ai fini dell'aiuto al consumo.

B - *Prodotti finiti e sottoprodotti*

Numero d'ordine	Documento			Data e natura delle operazioni (1)	Olio oliva raffinato						Olio sansa raffinato						SOTTOPRODOTTI DELLA RAFFINAZIONE																		*Note*
																	Oleine						Acidi grassi						Paste demarg.						
					MEC		P.T.		T.I.		MEC		P.T.		T.I.		MEC		P T		T.I.		MEC		P.T.		T.I.		MEC		P.T.		T.I.		
	Tipo	N.	Data		Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	

(1) Precisare: A = acquisto; C = ceduto a terzi; D = passato a reparto confezionamento

DECRETO 16 agosto 1985.

Termini e modalità di applicazione del regime d'integrazione comunitaria per i semi di soia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure speciali per i semi di soia, ed in particolare gli articoli riguardanti l'istituzione e la concessione di una integrazione di prezzo a partire dalla campagna di commercializzazione 1985-86;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, recante le regole generali relative alle misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2329/85 della commissione del 15 agosto 1985, recante modalità applicative dei regolamenti soprarichiamati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1493/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1985-86;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Considerata la necessità ed urgenza di emanare le disposizioni interne di attuazione del regime di integrazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Normativa ed ente erogatore

L'integrazione prevista per i semi di soia dal regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 viene erogata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) — che in appresso viene indicata con la sola sigla AIMA — in conformità della normativa comunitaria specificata in preambolo e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle modalità, termini e criteri applicativi recati dal presente decreto.

Art. 2.

Contratti

La presentazione delle domande di integrazione da parte del primo acquirente dei semi, in possesso dei requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, è subordinata:

alla stipula di un contratto scritto di coltivazione e di acquisto dei semi concluso con un produttore alle condizioni ed in conformità di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria di cui al precedente art. 1;

all'avvenuto deposito del suddetto contratto presso l'AIMA entro la data del 1° agosto di ogni anno. Per la campagna 1985-86 il deposito del contratto deve essere effettuato entro e non oltre il 1° settembre 1985.

Ai fini del presente articolo per « produttore » s'intende sia il singolo conduttore di terreni coltivati a soia, sia le cooperative e le associazioni di produttori regolarmente costituite.

Art. 3.

Primo acquirente trasformatore

Il primo acquirente di semi di origine comunitaria che sia anche trasformatore di semi di soia, prodotti ed acquistati in forza di contratti stipulati ai termini della regolamentazione comunitaria e nazionale, per poter presentare domanda di integrazione deve disporre di impianti di trasformazione per la disoleazione dei semi o per la fabbricazione di mangimi composti o per la fabbricazione di alimenti per l'uomo. Il possesso e l'esercizio di detti impianti deve essere comprovato da apposita valida documentazione.

Art. 4.

Riconoscimento del primo acquirente non trasformatore

Il primo acquirente non trasformatore di semi di soia di origine comunitaria per poter presentare domanda di integrazione deve essere preventivamente riconosciuto ai termini dell'art. 2, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 2194/85 del 25 luglio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è concesso dall'AIMA a domanda dell'interessato, da presentarsi non oltre il 31 marzo di ogni anno.

La domanda di riconoscimento deve contenere: nome o ragione sociale e sede dell'impresa; l'ubicazione dei magazzini di stoccaggio completata dalla descrizione delle relative caratteristiche e capacità, nonché delle attrezzature e dei laboratori necessari per l'accertamento delle caratteristiche e qualità del prodotto; la dichiarazione di impegno ad accettare e consentire l'effettuazione di qualsiasi controllo previsto dalla relativa disciplina; l'impegno a tenere la prescritta contabilità di magazzino dei semi di soia di origine comunitaria separatamente da quella riguardante i semi importati da Paesi terzi; l'impegno a conservare le suddette contabilità e la relativa documentazione per almeno cinque anni.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati:

certificato di iscrizione alla camera di commercio da cui risulti la qualità di esercente attività di commercializzazione e di magazzinaggio di semi oleosi e/o cereali;

certificato del tribunale da cui risulta che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o di fallimento, se trattasi di società;

referenze bancarie comprovanti la capacità dell'impresa a fare fronte alle obbligazioni ed impegni derivanti dalla normativa riguardante l'integrazione di cui al presente decreto.

Al primo acquirente riconosciuto, previo accertamento dei suddetti requisiti e condizioni, viene attribuito un numero d'identificazione, che deve essere riportato sui contratti di coltivazione e di acquisto di cui al precedente art. 2, nonché sulla domanda di integrazione.

Il venire meno anche di uno solo dei suddetti requisiti e condizioni comporterà la revoca del riconoscimento che è disposta con provvedimento dell'AIMA.

Entro il 1° marzo di ogni anno i primi acquirenti riconosciuti, che intendono concludere per la campagna successiva contratti di coltivazione e di acquisto di semi di soia ai fini dell'integrazione, devono produrre all'AIMA apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti accertati in sede di riconoscimento.

In mancanza di detta dichiarazione il riconoscimento s'intende automaticamente revocato, senza che occorra fare ricorso ad apposito atto di revoca.

Per la campagna 1985-86 il riconoscimento di cui ai commi precedenti viene concesso in via provvisoria a tutti i primi acquirenti non trasformatori che, contestualmente al deposito dei contratti di coltivazione e di acquisto dei semi, presentano apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti per il riconoscimento definitivo, con riserva di presentare la relativa documentazione entro e non oltre il 15 settembre 1985.

Nei casi di mancata produzione della suddetta documentazione o di accertato difetto dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento definitivo, il riconoscimento provvisorio viene revocato con effetto retroattivo.

I primi acquirenti non trasformatori, nei cui confronti sia stata disposta la revoca del riconoscimento, non possono avanzare domanda di nuovo riconoscimento se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data del suddetto provvedimento di revoca.

Art. 5.

Contabilità del primo acquirente

I primi acquirenti dei semi di soia devono istituire apposita contabilità da cui devono risultare i dati di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2329/85 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la tenuta di detta contabilità occorre utilizzare registri regolarmente bollati, con la possibilità di fare ricorso anche a tabulati di elaboratori meccanografici purché bollati a norma di legge e recanti tutti i dati richiesti ai fini dell'integrazione comunitaria.

Art. 6.

Domanda e forme di pagamento dell'integrazione

L'integrazione viene corrisposta, su domanda, dopo che sono stati espletati tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, oppure, in forma anticipata, anteriormente all'espletamento di detti controlli a condizione che sia stata costituita un'apposita cauzione di importo pari a quello dell'integrazione di cui si chiede il pagamento.

La domanda di pagamento dell'integrazione, da indirizzare all'AIMA, via Palestro 81, Roma, deve contenere l'indicazione: del nome o ragione sociale e sede dell'impresa richiedente; della qualifica di primo acquirente specificando se trattasi di impresa di trasformazione dei semi o di primo acquirente non trasformatore; del numero d'identificazione del primo acquirente non trasformatore di cui al precedente art. 4; del quantitativo dei semi per i quali viene chiesta l'integrazione; degli estremi identificativi dei relativi contratti di coltivazione e di acquisto già depositati, qualora gli stessi non siano allegati in copia alla domanda.

Alla domanda deve essere allegata, in carta semplice:

nel caso di primo acquirente trasformatore, la dichiarazione di consegna dei semi redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2329/85;

e nel caso di primo acquirente non trasformatore, la dichiarazione di cui al paragrafo 2, art. 9, dello stesso regolamento (CEE) n. 2329/85 nonché la documentazione comprovante la costituzione della cauzione a garanzia degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla domanda ai sensi di quanto previsto dal successivo comma e, se del caso, la documentazione comprovante la costituzione della cauzione richiesta per ottenere il pagamento anticipato dell'integrazione.

La presentazione della domanda comporta automaticamente l'obbligo a procedere alla trasformazione dei semi o alla vendita o consegna degli stessi ad un trasformatore entro i termini previsti dal paragrafo 2 dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2329/85, a seconda che il richiedente l'integrazione sia rispettivamente un trasformatore o un primo acquirente non trasformatore. L'adempimento di tale obbligo deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione pari a 0,6 ECU per ara di superficie, quando la domanda si riferisce a semi non ancora consegnati ed a 3 ECU/q.le quando la domanda si riferisce a semi già consegnati.

Le cauzioni di cui ai precedenti commi devono essere costituite sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da un istituto di assicurazione riconosciuto.

Le cauzioni di cui ai precedenti commi devono avere una validità non inferiore a dodici mesi, prorogabili per ulteriori due mesi.

L'incameramento o lo svincolo della cauzione viene disposto dall'AIMA, nei limiti e secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 7.

Controlli

L'AIMA provvede, secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria specificata nelle premesse e successive modificazioni, a dare attuazione al prescritto sistema di verifiche e controlli sia per quanto concerne le superfici dichiarate nei contratti di coltivazione, sia per quanto attiene all'adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti dalla vigente normativa.

A tale fine l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni.

All'effettuazione dei compiti di cui al presente articolo può partecipare, ove possibile, anche personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'AIMA provvede, altresì, a fornire nei termini previsti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla commissione CEE le comunicazioni dei dati richiesti dalla regolamentazione comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dell'indennità di carica ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1985, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro del tesoro (registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1985, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 192), la misura delle indennità di carica spettanti ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è aumentata del 30 per cento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto del decreto.

(4535)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 95.802.400 dovuto dalla S.a.s. Belfatto è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 124.778.000 dovuto dalla S.r.l. Astra editrice è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, già modificata con l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1984, concernente la disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse della specie. (Ordinanza ministeriale 16 luglio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, relativa alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 giugno 1984, che modifica la citata ordinanza 26 luglio 1983, estendendo le disposizioni relative alla quarantena e alle condizioni sanitarie, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno e al pollame vivo in genere della specie Numida Meleagris (genere Numida) o faraona;

Ritenuto che ai fini della profilassi delle malattie del pollame è necessario estendere anche alle altre specie di pollame le disposizioni della suddetta ordinanza 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di integrare le norme di cui alla citata ordinanza ministeriale del 26 luglio 1983 ai fini di una più efficace azione di prevenzione contro le malattie infettive del pollame;

Ordina:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, citata in premessa, già modificato dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 26 maggio 1984, è sostituito dal seguente:

« Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno appartenenti alle specie: gallo domestico (genere Gallus), faraona o Numida Meleagris (genere Numida), tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anitra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser), destinati all'allevamento, provenienti da qualsiasi Paese estero, è ripristinata la preventiva autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministerile 26 gennio 1968 ».

Art. 2.

All'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, sopra citata, è aggiunto il seguente comma:

« Il numero delle uova da cova, relativo ad ogni singola domanda, dovrà corrispondere alla capacità recettiva del locale o dei locali degli allevamenti prescelti per la quarantena, indicati nelle domande stesse, con una possibilità di maggiorazione non superiore al 15% ».

Art. 3.

Il primo comma del capitolo 1 dell'allegato all'ordinanza ministeriale succitata, è così modificato:

« Le uova importate debbono essere immesse in incubatrici diverse per ciascuna partita proveniente da Paesi diversi; le incubatrici destinate alla incubazione delle uova importate, così pure le camere di schiusa relative, debbono essere poste in locali separati e destinati esclusivamente alle uova di importazione ».

Il sesto comma del capitolo 2 dell'allegato alla citata ordinanza ministeriale è integrato come segue:

« L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di vasca per la disinfezione delle ruote dei veicoli stessi, della lunghezza di metri 4 e della profondità di 0,50 m ».

Art. 4.

La presente ordinanza entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'ordinanza qui pubblicata e da quella del 26 maggio 1984, è il seguente:

« *Art.* 1. — *Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle specie: gallo domestico (genere Gallus), faraona o Numida Meleagris (genere Numida), tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anitra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser), destinati all'allevamento, provenienti da qualsiasi Paese estero, è ripristinata la preventiva autorizzazione sanitaria di cui all'art.* 1 *dell'ordinanza ministeriale* 26 *gennaio* 1968.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda con le indicazioni di cui all'art. 2 della ordinanza ministeriale del 26 gennaio 1968 e secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale n. 22 del 17 febbraio 1972».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, quale risulta a seguito della modifica apportata dall'ordinanza qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2. — L'autorizzazione è rilasciata alla condizione che da apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, rilasciata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, risulti che l'incubatoio ed i locali di allevamento per i pulcini da importare e per quelli ottenuti da uova da cova importate, locali nei quali dovrà essere attuata la quarantena di cui al successivo art. 3, rispondono alle condizioni di cui all'unito allegato (capitoli 1 e 2) e sia possibile attuare le norme precauzionali sanitarie ivi indicate;

il numero delle uova da cova, relativo ad ogni singola domanda, dovrà corrispondere alla capacità recettiva del locale o dei locali degli allevamenti prescelti per la quarantena, indicati nelle domande stesse, con una possibilità di maggiorazione non superiore al 15 %.

Nota all'art. 3:

I testi vigenti dei capitoli 1 e 2 dell'allegato all'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, quali risultano a seguito delle modifiche apportate dall'ordinanza qui pubblicata, sono i seguenti:

«Cap. 1 (Incubatoi). — *Le uova importate debbono essere immesse in incubatrici diverse per ciascuna partita proveniente da Paesi diversi; le incubatrici destinate all'incubazione delle uova importate così come pure le camere di schiusa relative, debbono essere poste in locali separati e destinati esclusivamente alle uova di importazione.*

Tali locali debbono essere protetti da ogni contatto diretto o indiretto con altri volatili ed essere adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione.

Cap. 2 (*Locali di allevamento*). — I locali destinati all'allevamento debbono essere ad uso esclusivo di quarantena.

Qualora vengano allevati volatili di età diverse la quarantena sarà prolungata del tempo intercorrente fra la prima ed ultima immissione.

I locali previsti per il ricovero degli animali durante il periodo di quarantena debbono essere protetti da ogni contatto con altri volatili e non debbono far parte di allevamenti né di incubatoi.

La distanza fra i locali di quarantena ed altri allevamenti non deve essere inferiore a 100 metri.

I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica di 2 metri di altezza situata a 10 metri dai locali di isolamento. La distanza della recinzione dai locali di isolamento può essere inferiore a 10 metri qualora nelle vicinanze dei locali di isolamento stessi non esistano altri allevamenti avicoli.

L'entrata della recinzione come pure le porte dei locali devono essere munite di serratura. La porta di entrata del personale non deve permettere l'accesso dei veicoli. *L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di vasca per la disinfezione delle ruote dei veicoli stessi, della lunghezza di metri 4 e della profondità di 0,50 m.*

Il silo di stoccaggio dei mangimi deve essere collocato all'esterno della recinzione o comunque essere caricato dall'esterno.

Annesso ai locali di allevamento deve essere previsto un locale per la distruzione dei cadaveri e dei rifiuti con inceneritore o fossa a calce viva e di un locale per il lavaggio del materiale e del vestiario.

Detti locali debbono essere situati obbligatoriamente all'interno della recinzione e preferibilmente sotto un medesimo tetto.

L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

Vi deve essere allestito un dispositivo per il lavaggio delle mani e il pediluvio.

Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma debbono essere tenuti a disposizione del personale.

(4571)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze politiche):

istituzioni di diritto pubblico;
storia moderna;
scienza delle finanze;
diritto del lavoro;
diritto commerciale;
econometria;
diritto pubblico dell'economia.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo:

affidabilità, controllo di qualità e manutenzione (complementare);
economia applicata all'ingegneria (fondamentale);
economia ed organizzazione aziendale (fondamentale);
elettronica industriale (complementare);
legislazione industriale (complementare);
finanza aziendale (complementare);
robotica industriale (complementare);
teoria dei sistemi (fondamentale);

corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale:

analisi dei sistemi (fondamentale);
geofisica applicata (complementare);
infrastrutture ed organizzazione dei trasporti (complementare);
ingegneria sismica applicata al territorio (complementare);
modelli urbanistici (complementare);
statistica e calcolo delle probabilità (fondamentale);
telerilevamento (complementare).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche, nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4549)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Maracalagonis

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 5 luglio 1985, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 1.200 ubicata in località Cannesisa nel comune di Maracalagonis (Cagliari), riportata nel catasto del medesimo comune, al foglio di mappa n. 51, particella n. 602.

(4492)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, sede di Torino e stabilimenti di Torino-Doria, Torino-Stura, Spinetto Marengo (Alessandria) e Cuneo-Fraz. Ronchi Borgo Sal Dalmazzo, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini di Omegna (Novara), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Losa cotonificio di Robassomero S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ilba, sede di Montà d'Alba (Cuneo), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecaflex International di Vinovo Fraz. Garino (Torino), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.I.M., sede e stabilimento di Balangero (Torino), fallita il 21 dicembre 1984, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottavio Riccadonna, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., sede e stabilimento di Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.N.A., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, in Pianezza (Torino), fallita il 23 dicembre 1983, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agri di Volpiano (Torino), fallita il 2 aprile 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerutti, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1985 al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cigala & Bertinetti industrie, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e San Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), fallimento del 29 settembre 1982, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, sede di Torino, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma, sede e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova O.M.T. - Officine meccaniche tortonesi S.p.a., con sede legale e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.A.S.T., con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore di 42 operai dipendenti della S.p.a. Sait abrasivi rigidi, occupati presso lo stabilimento Abrasivi rigidi e Magazzino prodotti finiti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 27 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacchettificio moderno, con sede e stabilimento in Briona (Novara), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli di Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fimet motori e riduttori S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edizioni Minerva Medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormig di Ovada (Alessandria), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Ilco, con sede in San Gillio e stabilimenti in San Gillio (Torino) e Beinette (Cuneo), fallita il 19 febbraio 1985, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1985 al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P. Humbert, in Collegno (Torino), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Saus, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Valle Marcello, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moma, in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, sede di Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.R.M. S.p.a., sede legale in Grugliasco (Torino) e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Asti), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrero e Marchesini, con sede e stabilimento in San Secondo in Pinerolo (Torino), fallita il 22 dicembre 1983, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica Camerlo dei F.lli Camerlo, in Castellamonte (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.R.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili Angelo Banchieri & C., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), in amministrazione controllata, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatessile, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarena, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pre.Fed.Imma S.a.s., in Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Samplast S.p.a. di Tagliacozzo (L'Aquila), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt) di Fossacesia (Chieti), fallita il 3 novembre 1983, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vitro (Gruppo Italshirt) di Pollustri (Chieti), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon (Gruppo Italshirt) di Palieta (Chieti), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vic italiana, ex Cemater, sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C. - Manufatti cemento, con sede e stabilimento in Matera, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vittorio Gasparotto S.p.a. - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa e Onigo di Pederobba (Treviso), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.R.M. S.p.a., sede legale in Grugliasco (Torino) e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Asti), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrero e Marchesini, con sede e stabilimento in San Secondo in Pinerolo (Torino), fallita il 22 dicembre 1983, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica Camerlo dei F.lli Camerlo, in Castellamonte (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.R.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Mobili Angelo Banchieri & C., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), in amministrazione controllata, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt) di Fossacesia (Chieti), fallita il 3 novembre 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vitro (Gruppo Italshirt) di Pollustri (Chieti), fallita il 3 novembre 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.A.N. di Colonnella (Teramo), fallita il 15 giugno 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 1° gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacchettificio moderno, con sede e stabilimento in Briona (Novara), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrero e Marchesini, con sede e stabilimento in San Secondo in Pinerolo (Torino), fallita il 22 dicembre 1983, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica Camerlo dei F.lli Camerlo, in Castellamonte (Torino), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.R.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Stile Valentini di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 24 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della lege 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4375)

MINISTERO DEL TESORO

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1895,40	1895,40	1895,30	1895,40	1896 —	1896,07	1896,75	1895,40	1895,40	1895,40
Marco germanico	668,98	668,98	669,70	668,98	669 —	669 —	669,15	668,98	668,98	668,90
Franco francese	218,95	218,95	219,60	218,95	219,90	219,05	219,15	218,95	218,95	218,95
Fiorino olandese	595,70	595,70	596,30	595,70	595,75	596 —	595,95	595,70	595,70	595,70
Franco belga	33,09	33,09	33,15	33,09	33,10	33 —	33,083	33,09	33,09	33,08
Lira sterlina	2571,40	2571,40	2575 —	2571,40	2570,50	2570,70	2570 —	2571,40	2571,40	2571,40
Lira irlandese	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	2089 —	—
Corona danese	185,45	185,45	185,50	185,45	185,50	185,45	185,45	185,45	185,45	185,45
Dracma	14,322	14,322	14,30	14,322		—	14,50	14,322	14,322	—
E.C.U.	1488,70	1488,70	1491 —	1488,70	1489,12	1488,60	1488,40	1488,70	1488,70	1488,70
Dollaro canadese	1394,60	1394,60	1395 —	1394,60	1394,75	1394,65	1394,70	1394,60	1394,60	1394,60
Yen giapponese	7,952	7,952	7,96	7,952	7,95	7,95	7,948	7,952	7,952	7,96
Franco svizzero	809,30	809,30	809,75	809,30	809,25	809,25	809,20	809,30	809,30	809,30
Scellino austriaco	95,18	95,18	95,30	95,18	95,25	95,26	95,35	95,18	95,18	95,18
Corona norvegese	227,69	227,69	227,58	227,69	227,75	227,76	227,83	227,69	227,69	227,68
Corona svedese	226,21	226,21	226,25	226,21	226,15	226,15	226,10	226,21	226,21	226,20
FIM	315,50	315,50	315,50	315,50	315,45	315,45	315,40	315,50	315,50	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,30	11,29	11,25	11,29	11,30	11,29	11,29	11,29
Peseta spagnola	11,401	11,401	11,41	11,401	11,40	11,39	11,39	11,401	11,401	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1896,075
Marco germanico	669,065
Franco francese	219,050
Fiorino olandese	595,825
Franco belga	33,086
Lira sterlina	2570,70
Lira irlandese	2089 —
Corona danese	185,45
Dracma	14,411
E.C.U.	1488,55
Dollaro canadese	1394,65
Yen giapponese	7,95
Franco svizzero	809,25
Scellino austriaco	95,265
Corona norvegese	227,76
Corona svedese	226,155
FIM	315,45
Escudo portoghese	11,295
Peseta spagnola	11,395

Media dei titoli del 9 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,500
» 6 % » » 1972-87 .	91,800
» 9 % » » 1975-90 .	93,625
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,675
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,625
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86	101,525
» » » » 1-10-1982/86	101,550
» » » » 1-11-1982/86	101,525
» » » » 1-12-1982/86	101,875
» » » » 1- 7-1983/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,675
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1- 1-1983/87	102,225
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	102,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,950
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,275
» » » » 1-11-1983/87	100,625
» » » » 1-12-1983/87	101,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,750
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,625
» » » » 1-11-1983/88 . .	104,125
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,075
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,400
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,625
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,575
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,150
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102,050
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,300
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,125
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,200
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,100
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,525
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,500
» » » » 1-10-1984/91 .	101 —
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,975
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,325
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,300
» » » 16 % 1- 1-1986	100,875
» » » 14 % 1- 4-1986	100,125
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,125
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,475
» » » » 1983/90 11,50%	106,625
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 156

Corso dei cambi del 12 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1879 —	1879 —	1879,100	1879 —	1878,750	1878,750	1878,500	1879 —	1879 —	1879 —
Marco germanico .	671 —	671 —	670,850	671 —	670,900	670,900	670,800	671 —	671 —	671 —
Franco francese .	219,550	219,550	219,400	219,550	219,550	219,550	219,550	219,550	219,550	219,550
Fiorino olandese . . .	597,150	597,150	596,500	597,150	597,180	597,180	597,210	597,150	597,150	597,150
Franco belga	33,215	33,215	33,180	33,215	33,227	33,220	33,239	33,215	33,215	33,220
Lira sterlina . . .	2596 —	2596 —	2593 —	2596 —	2596 —	2594,550	2596 —	2596 —	2596 —	2596 —
Lira irlandese . .	2094,100	2094,100	2092 —	2094,100	2094,50	2094,550	2095 —	2094,100	2094,100	—
Corona danese . . .	186 —	186 —	185,750	186 —	186 —	185,920	185,900	186 —	186 —	186 —
Dracma	14,270	14,270	14,300	14,270	—	—	14,280	14,270	14,270	—
E.C.U.	1493,500	1493,500	1493,75	1493,500	1493,370	1493,370	1493,250	1493,500	1493,500	1493,500
Dollaro canadese . .	1383.200	1383,200	1383 —	1383.200	1383 —	1383,100	1383 —	1383,200	1383,200	1383,200
Yen giapponese	7,908	7,908	7,920	7,908	7,910	7,910	7,920	7,908	7,908	7,900
Franco svizzero	813,900	813,900	813,500	813,900	814 —	813,950	814 —	813,900	813,900	813,900
Scellino austriaco . . .	95,580	95,580	95,530	95,580	95,600	95,570	95,561	95,580	95,580	95,580
Corona norvegese . . .	227,600	227,600	227,400	227,600	227,700	227,700	227,800	227,600	227,600	227,600
Corona svedese	225,850	225,850	226 —	225,850	225,950	225,920	226 —	225,850	225,850	225,850
FIM	316 —	316 —	315,500	316 —	316 —	316,050	316,100	316 —	316 —	—
Escudo portoghese . .	11,290	11,290	11,250	11,290	11,270	11,270	11,250	11,290	11,290	11,290
Peseta spagnola . . .	11,403	11,403	11,410	11,403	11,400	11,400	11,400	11,403	11,403	11,400

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1985

Dollaro USA	1878,750
Marco germanico	670,900
Franco francese	219,550
Fiorino olandese	597,180
Franco belga	33,227
Lira sterlina	2596 —
Lira irlandese	2094,550
Corona danese	185,950
Dracma	14,275
E.C.U.	1493,370
Dollaro canadese . . .	1383,100
Yen giapponese	7,914
Franco svizzero	813,950
Scellino austriaco .	95,570
Corona norvegese . .	227,700
Corona svedese . .	225,925
FIM . .	316,050
Escudo portoghese . .	11,270
Peseta spagnola . .	11,401

Media dei titoli del 12 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,500
» 6 % » » 1972-87 .	91,800
» 9 % » » 1975-90 .	93,625
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,725
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,625
» » » » 1- 8-1982/86	101,875
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,325
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,575
» » » » 1- 1-1983/87	102,100
» » » » 1- 2-1983/87	102,225
» » » » 1- 3-1983/87	102,025
» » » » 1- 4-1983/87	101,850
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,275
» » » » 1-11-1983/87	100,525
» » » » 1-12-1983/87	101,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	103,125
» » » » 1- 9-1983/88	102,800
» » » » 1-10-1983/88	102,625
» » » » 1-11-1983/88	104,100
» » » » 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	101,475
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,025
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100,250
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,775
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,025
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,125
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,450
» » » » 1983/90 11,50%	106,150
» » » » 1984/91 11,25%	106,700
» » » » 1984/92 10,50%	105,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 157

Corso dei cambi del 13 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1865 —	1865 —	1871 —	1865 —	1865 —	1865 —	1865 —	1865 —	1865 —	1865 —
Marco germanico .	671,650	671,650	671,200	671,650	671,610	671,610	671,570	671,650	671,650	671,650
Franco francese .	219,760	219,760	219,500	219,760	219,780	219,780	219,800	219,760	219,760	219,750
Fiorino olandese	597,440	597,440	597,200	597,440	597,400	597,390	597,350	597,440	597,440	597,450
Franco belga .	33,190	33,190	33,130	33,190	33,180	33,220	33,167	33,190	33,190	33,190
Lira sterlina .	2605,600	2605,600	2595 —	2605,600	2606 —	2696,300	2607 —	2605,600	2605,600	2605,600
Lira irlandese	2093 —	2093 —	2094 —	2093 —	2093 —	2093 —	2093 —	2093 —	2093 —	—
Corona danese .	185,680	185,680	185,600	185,680	185,700	185,690	185,700	185,680	185,680	185,680
Dracma .	14,263	14,263	14,280	14,263	—	—	14,280	14,263	14,263	—
E.C.U. .	1495,600	1495,600	1494,250	1495,600	1495,050	1495,050	1494,500	1495,600	1495,600	1495,600
Dollaro canadese .	1374,700	1374,700	1380 —	1374,700	1374,700	1374,700	1374,700	1374,700	1374,700	1374,700
Yen giapponese . .	7,862	7,862	7,880	7,862	7,860	7,860	7,863	7,862	7,862	7,870
Franco svizzero .	814,420	814,420	814,250	814,420	814,750	814,760	815,100	814,420	814,420	814,420
Scellino austriaco . .	95,596	95,596	95,580	95,596	95,590	95,590	95,590	95,596	95,596	95,600
Corona norvegese . . .	227,250	227,250	227,500	227,250	227,300	227,320	227,400	227,250	227,250	227,250
Corona svedese . . .	225,330	225,330	225,500	225,330	225,250	225,260	225,200	225,330	225,330	225,320
FIM . . .	316 —	316 —	315,500	316 —	215,850	315,850	315,700	316 —	316 —	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,250	11,200	11,220	11,220	11,250	11,200	11,200	11,200
Peseta spagnola .	11,405	11,405	11,380	11,405	11,400	11,400	11,395	11,405	11,405	11,410

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1985

Dollaro USA	1865 —	Lira irlandese	2093 —	Scellino austriaco . . .	95,593
Marco germanico . . .	671,610	Corona danese	185,690	Corona norvegese . . .	227,325
Franco francese . . .	219,780	Dracma	14,271	Corona svedese	225,265
Fiorino olandese	597,395	E.C.U.	1495,050	FIM	315,850
Franco belga	33,178	Dollaro canadese	1374,700	Escudo portoghese . .	11,225
Lira sterlina	2606,300	Yen giapponese	7,862	Peseta spagnola	11,400
		Franco svizzero	814,760		

Media dei titoli del 13 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	59,225
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,500
» 6% » » 1972-87 .	91,800
» 9% » » 1975-90 .	93,625
» 9% » » 1976-91 .	91,475
» 10% » » 1977-92 .	92,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16% .	100,700
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	87,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,800
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,175
» » » » 1- 7-1982/86	101,650
» » » » 1- 8-1982/86	101,900
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,375
» » » » 1-12-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,425
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,475
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,825
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,975
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	101,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,025
» » » » 1- 8-1983/88	102,975
» » » » 1- 9-1983/88	102,800
» » » » 1-10-1983/88	102,550
» » » » 1-11-1983/88	104,100
» » » » 1- 1-1984/88	101,150
» » » » 1- 2-1984/88	101,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,325
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,825
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,150
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,450
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100,200
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,750
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,025
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,375
» » » » 1983/90 11,50 %	106,300
» » » » 1984/91 11,25%	106,700
» » » » 1984/92 10,50%	104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 158

Corso dei cambi del 14 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1871 —	1871 —	1871 —	1871 —	—	1865 —	1871 —	1871 —	1871 —	1871 —
Marco germanico	671,75	671,75	671,20	671,75	—	671,61	671,75	671,75	671,75	671,75
Franco francese	219,87	219,87	219,50	219,87	—	219,78	219,74	219,87	219,87	219,86
Fiorino olandese	598,02	598,02	597,20	598,02	—	597,39	597,80	598,02	598,02	598 —
Franco belga	33,150	33,150	33,130	33,150	—	33,220	33,162	33,150	33,150	33,150
Lira sterlina	2594,50	2594,50	2595 —	2594,50	—	2606,30	2593 —	2594,50	2594,50	2594,50
Lira irlandese	2093 —	2093 —	2094 —	2093 —	—	2093 —	2097 —	2093 —	2093 —	—
Corona danese	185,77	185,77	185,60	185,77	—	185,69	185,60	185,77	185,77	185,76
Dracma	14,27	14,27	14,28	14,27	—	—	14,31	14,27	14,27	—
E.C.U.	1497,40	1497,40	1494,25	1497,40	—	1495,05	1497,65	1497,40	1497,40	1497,40
Dollaro canadese	1381 —	1381 —	1380 —	1381 —	—	1374,70	1381,50	1381 —	1381 —	1381 —
Yen giapponese	7,898	7,898	7,880	7,898	—	7,860	7,882	7,898	7,898	7,890
Franco svizzero	816,12	816,12	814,25	816,12	—	814,76	816 —	816,12	816,12	816,12
Scellino austriaco	95,975	95,975	95,580	95,975	—	95,590	95,880	95,975	95,975	95,980
Corona norvegese	228,20	228,20	227,50	228,20	—	227,32	228,10	228,20	228,20	228,20
Corona svedese	225,90	225,90	225,50	225,90	—	225,26	226,30	225,90	225,90	225,90
FIM	316,40	316,40	315,50	316,40	—	315,85	316 —	316,40	316,40	—
Escudo portoghese	11,27	11,27	11,25	11,27	—	11,22	11,30	11,27	11,27	11,27
Peseta spagnola	11,417	11,417	11,380	11,417	—	11,400	11,425	11,417	11,417	11,420

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1871 —
Marco germanico	671,75
Franco francese	219,805
Fiorino olandese	597,91
Franco belga	33,156
Lira sterlina	2593,75
Lira irlandese	2095 —
Corona danese	185,685
Dracma	14,29
E.C.U.	1497,52
Dollaro canadese	1381,25
Yen giapponese	7,89
Franco svizzero	816,06
Scellino austriaco	95,927
Corona norvegese	228,15
Corona svedese	226,10
FIM	316,20
Escudo portoghese	11,285
Peseta spagnola	11,421

Media dei titoli del 14 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,500
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,700
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,175
» » » » 1- 7-1982/86	101,600
» » » » 1- 8-1982/86	101,925
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,675
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,225
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,650
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,025
» » » » 1- 8-1983/88	102,975
» » » » 1- 9-1983/88	102,650
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,750
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,325
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,450
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,300
» » » 16 % 1- 1-1986	100,650
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,125
» » » » 1983/90 11,50%	106,300
» » » » 1984/91 11,25%	107,175
» » » » 1984/92 10,50%	104,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 159

Corso dei cambi del 16 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1853,90	1853,90	1853,80	1853,90	1854 —	1854,40	1854,90	1853,90	1853,90	1853,90
Marco germanico	670,15	670,15	671 —	670,15	670,50	670,55	670,95	670,15	670,15	670,15
Franco francese	219,05	219,05	219,30	219,05	219,15	219,15	219,25	219,05	219,05	219,05
Fiorino olandese	595,25	595,25	595,60	595,25	595,20	595,21	595,17	595,25	595,25	595,25
Franco belga	33,05	33,05	33,06	33,05	33 —	33,02	33 —	33,05	33,05	33,05
Lira sterlina	2592 —	2592 —	2597 —	2592 —	2591,75	2591,87	2591,75	2592 —	2592 —	2592 —
Lira irlandese	2083,50	2083,50	2085 —	2083,50	2082,25	2082,25	2081 —	2083,50	2083,50	—
Corona danese	185 —	185 —	185,10	185 —	188 —	182 —	185,01	185 —	185 —	185 —
Dracma	14,33	14,33	14,28	14,33	—	—	14,20	14,33	14,33	—
E.C.U.	1492,50	1492,50	1495,25	1492,50	1491,70	1491,70	1490,90	1492,50	1492,50	1492,50
Dollaro canadese	1368 —	1368 —	1370 —	1368 —	1368 —	1368,05	1368,10	1368 —	1368 —	1368 —
Yen giapponese	7,814	7,814	7,82	7,814	7,80	7,81	7,815	7,814	7,814	7,81
Franco svizzero	816 —	816 —	817,50	816 —	816,20	816,20	816,40	816 —	816 —	816 —
Scellino austriaco	95,37	95,37	95,50	95,37	95,40	95,39	95,41	95,37	95,37	95,37
Corona norvegese	226,70	226,70	227 —	226,70	226,75	226,75	226,80	226,70	226,70	226,70
Corona svedese	224,30	224,30	224,75	224,30	224,30	224,30	224,31	224,30	224,30	224,30
FIM	314,50	314,50	315 —	314,50	314,60	314,52	314,55	314,50	314,50	—
Escudo portoghese	11,19	11,19	11,23	11,19	11,20	11,21	11,23	11,19	11,19	11,19
Peseta spagnola	11,380	11,380	11,40	11,380	11,40	11,380	11,383	11,380	11,380	11,380

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1854,40
Marco germanico	670,55
Franco francese	219,15
Fiorino olandese	595,21
Franco belga	33,025
Lira sterlina	2591,875
Lira irlandese	2082,25
Corona danese	185,005
Dracma	14,265
E.C.U.	1491,70
Dollaro canadese	1368,05
Yen giapponese	7,814
Franco svizzero	816,20
Scellino austriaco	95,39
Corona norvegese	226,75
Corona svedese	224,305
FIM	314,525
Escudo portoghese	11,21
Peseta spagnola	11,381

Media dei titoli del 16 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,600
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,825
» » » » 1- 3-1982/86	101,350
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,050
» » » » 1- 7-1982/86	101,575
» » » » 1- 8-1982/86	101,925
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-11-1982/86	101,425
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1- 1-1983/87	101,950
» » » » 1- 2-1983/87	102,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,950
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,025
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,725
» » » » 1-11-1983/88	103,925
» » » » 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	101,375
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,450
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,325
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,425
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,250
» » » 16 % 1- 1-1986	100,650
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,975
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	106,900
» » » » 1984/92 10,50%	104,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a cinquantadue posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, che approva il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971 relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984 è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a cinquantadue posti di operaio comune in prova, da adibire alle mansioni previste dal terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83 — nel ruolo del personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — da suddividere in base alla ripartizione regionale che verrà indicata nel successivo art. 2.

Il 50% dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso, per titoli, al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50% dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli del personale operaio dell'amministrazione finanziaria, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 9 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo del personale operaio dell'amministrazione finanziaria.

Art. 2.

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

REGIONI	Concorso pubblico	Riservato agli idonei degli esami di idoneità
Piemonte	1	1
Lombardia	3	3
Friuli-Venezia Giulia	1	1
Liguria	1	1
Veneto	1	1
Emilia-Romagna	1	1
Toscana	1	1
Lazio	13	13
Campania	1	1
Puglia	1	1
Sicilia	1	1
Sardegna	1	1

Sia i candidati al concorso pubblico che i riservatari dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate

I vincitori nominati all'impiego potranno essere destinati a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nell'ambito della regione cui sono stati destinati.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

I posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando saranno conferiti per ciascuna regione in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1 tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 14 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nella graduatoria di idoneità, approvata con decreto ministeriale n. 156531 in data 11 maggio 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico nella corrispondente regione.

Art. 4.

I posti messi a concorso pubblico saranno conferiti mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti all'impiego per il quale si concorre.

A tal fine i concorrenti al concorso pubblico dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato, che possa formare oggetto di valutazione.

I titoli di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non conseguiranno l'idoneità i candidati che non abbiano allegato alla domanda di partecipazione al concorso alcun titolo tra quelli indicati al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quella dei vincitori sarà determinata con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso pubblico, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 3, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria e ai posti complessivamente messi a concorso non possano essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 6.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 14, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 7.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 6 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalla regione richiesta, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento e provvederà, tra l'altro, a determinare i criteri di valutazione dei titoli e ad esprimere il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati al concorso pubblico.

Art. 9.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 10.

I requisiti di cui all'art. 9 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 11.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00144 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando.

Nella domanda, da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti al pubblico concorso e secondo lo schema *B* per i candidati riservatari, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 2 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati riservatari devono inoltre indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 12.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 10.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi a visita medica, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Art. 14.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in posseso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al succesivo art. 15.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 15.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 14, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 16.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 14, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 14.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nello elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 17.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso, assunti in servizio ai sensi dello art. 14 del presente bando, saranno nominati operai comuni in prova nel ruolo del personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi vincitori del concorso saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1985
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 94

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i concorrenti a pubblico concorso

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . (provincia di .) via . chiede di essere ammesso al concorso speciale, a ventisei posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per la regione . . (1).

All'uopo allega i seguenti titoli ai fini della valutazione di merito:

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . ., conseguito presso . . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina .

Data, .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i candidati riservatari collocati nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 156531 in data 11 maggio 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . (provincia di .) via . chiede di essere ammesso al concorso speciale, a ventisei posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per la regione (1).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 156531 in data 11 maggio 1982 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli del personale operaio dell'amministrazione finanziaria con il punteggio di . . . .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

(4500)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a dieci posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7, parte seconda, del 1° aprile 1985, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani n. 3 del 6 settembre 1984, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di sostituto, bandito con ordinanza 28 dicembre 1981, n. 14.

(4555)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

undici posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;

quattro posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

sette posti di assistente medico - area funzionale di medicina;

un posto di collaboratore coordinatore;

otto posti di collaboratore amministrativo;

cinque posti di tecnico di laboratorio;

otto posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Prato (Firenze).

(4559)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale: medici:

un posto di assistente medico - area funzionale chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica con rapporto di lavoro a tempo pieno;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di dirigente sanitario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di malattie infettive con rapporto di lavoro a tempo pieno;
due posti di primario ospedaliero di medicina generale con rapporto di lavoro a tempo pieno;

2) profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative:

un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari);

3) profilo professionale: operatori professionali:

quindici posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);
nove posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
ottanta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
sette posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);
due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio);
un posto di operatore professionale coordinatore (tecnico di centro trasfusionale).

B) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale: operatori tecnici:

cinque posti di operatore tecnico cuoco;
undici posti di operatore tecnico di centro elettronico;
un posto di operatore tecnico di magazzino;

2) profilo professionale: agente tecnico:

diciassette posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Ferrara.

(4558)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico da destinare all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 71.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico da destinare all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Valenza (Alessandria).

(4556)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della 3ª divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della 3ª divisione di medicina generale;
un posto di assistente presso la divisione di cardiologia;
un posto di aiuto presso il servizio di radioterapia;
un posto di direttore di farmacia esterna;
un posto di coadiutore tecnico biologo presso il servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di analista collaboratore (vice capo ripartizione C.E.E.D.);
un posto di capo sala U.T.I.C.;
un posto di assistente tecnico (geometra);
due posti di sarto tagliatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(4557)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 194 del 19 agosto 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata centrale latte - Viareggio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria Di PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221